



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
AUTODISCIPLINA DEI FIDUCIARI DEL CANTONE TICINO
(ROAD)**

In applicazione dell'art. 25 della LRD e dell'art. 23 degli Statuti dell'OAD FCT, il Comitato Direttivo dell'OAD FCT emana il presente Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino.

	CAPITOLO 1 Disposizioni generali
Art. 1 Base legale	<p>¹ Il presente regolamento, in seguito il Regolamento, disciplina l'attività dell'associazione denominata "Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino" (OAD FCT), in seguito l'OAD FCT.</p> <p>² Esso viene adottato in virtù dell'art. 24 e seguenti della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, in seguito LRD.</p>
Art. 2 Scopo del regolamento	<p>¹ Il Regolamento esplicita i doveri di diligenza cui sottostanno gli intermediari finanziari affiliati all'OAD FCT. In particolare il Regolamento contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le condizioni di ammissione dei candidati Membri e di esclusione dei Membri; b) le modalità di controllo dell'osservanza da parte dei Membri degli obblighi di diligenza e comunicazione; c) le sanzioni da comminare ai Membri che hanno violato le disposizioni degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT. <p>² Se necessario, le disposizioni del Regolamento sono integrate e dettagliate per mezzo di direttive, circolari ed altre disposizioni emanate dal Comitato Direttivo.</p>
Art. 3 Campo di applicazione	Il Regolamento si applica a tutti i membri dell'OAD FCT con l'esclusione dei soci sostenitori.
Art. 4 Intermediari finanziari e attività sottoposte	<p>¹ Sono intermediari finanziari le persone fisiche o giuridiche che, in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LRD, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli.</p> <p>² Sono sottoposte alla LRD le attività determinate dall'ORD LRD.</p>

<p>Art. 5 Definizioni</p>	<p>Ai sensi del presente regolamento si intende per:</p> <p>a) <i>società di sede</i>: tutte le società di sede svizzera o estere ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario. Non sono considerate quali società di sede le società che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure perseguono fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili; 2) detengono in maggioranza, direttamente o indirettamente, una o più società operative e il loro scopo principale non consiste nell'amministrazione del patrimonio di terzi (società holding). <p>b) <i>Operazioni di cassa</i>: ogni operazione a contanti, in particolare il cambio, la compera e vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari e l'incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate ad una relazione d'affari continua.</p> <p>c) <i>Trasferimento di denaro e di valori</i>: il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, di valute virtuali, metalli preziosi, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all'estero e viceversa, in valute virtuali (Kryptowährungen), metalli preziosi o contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio, sempre che queste operazioni non siano legate ad una relazione d'affari continua.</p> <p>d) <i>Relazione d'affari continua</i>: relazione con un cliente registrata presso l'intermediario finanziario svizzera o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita ad eseguire attività assoggettate uniche.</p> <p>e) <i>Detentori del controllo</i>: le persone fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25 per cento direttamente o indirettamente, da sole o di concerto con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operativa e sono considerate come aventi economicamente diritto di tali imprese con attività operativa da esse controllate, o in via sostitutiva come membro superiore dell'organo direttivo</p>
	<p>CAPITOLO 2 Condizioni per la richiesta di affiliazione e per il mantenimento dell'affiliazione</p>
<p>Art. 6 Condizioni per l'affiliazione</p>	<p>¹ L'intermediario finanziario è ammesso all'OAD FCT se adempie i requisiti di cui all'art. 4 degli statuti OAD FCT e dispone inoltre di un'organizzazione aziendale in grado di garantire il rispetto degli obblighi previsti al capitolo 3 del presente regolamento.</p> <p>² L'intermediario finanziario, i suoi azionisti con un quota superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto e i suoi collaboratori che esercitano attività ai sensi della LRD devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Il requisito dell'attività irreprensibile, di regola, non è adempiuto nel caso di condanne penali per reati in relazione con l'attività esercitata dall'affiliato. I candidati e i loro collaboratori devono inoltre disporre delle sufficienti qualifiche e esperienze professionali.</p> <p>³ Le condizioni di affiliazione devono essere rispettate e mantenute per tutti gli affiliati attivi e i loro collaboratori durante tutto il periodo di appartenenza all'associazione.</p>

Art. 7 Affiliazione	L'affiliazione ai sensi del presente regolamento è indipendente dall'autorizzazione cantonale di fiduciario.
Art. 8 Rifiuto dell'affiliazione	¹ Il candidato al quale è stata rifiutata l'affiliazione ha diritto di impugnare tale decisione presentando, entro 15 giorni dalla sua notifica, un ricorso al Tribunale Arbitrale dell'OAD FCT. ² Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il ricorrente non potrà esercitare alcuna attività ai sensi della LRD fino a quando non sarà stato affiliato.
Art. 9 Ammissione ed esclusione	¹ Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 degli Statuti è condizione necessaria per l'affiliazione. L'intermediario finanziario deve inoltre garantire, se necessario per mezzo di direttive interne e mediante la sua organizzazione, il rispetto degli obblighi fissati dalla LRD, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive dell'OAD FCT; ² L'intermediario finanziario che intende affidarsi all'OAD FCT deve presentare la propria candidatura per mezzo del modulo ufficiale, parte integrante del ROAD ed annesso quale allegato A, allegando tutta la documentazione richiesta. ³ Il candidato deve indicare nel modulo un responsabile LRD che deve essere una persona fisica iscritta all'OAD FCT in possesso della patente cantonale di fiduciario. ⁴ L'affiliato ha l'obbligo di confermare, una volta all'anno, l'esattezza dei dati forniti all'OAD FCT. La dichiarazione di conferma dei dati deve essere ritornata entro 90 giorni dalla sua ricezione. In caso di mancata risposta si ritiene attestata l'esattezza dei dati. ⁵ L'OAD FCT notifica alla FINMA i candidati ai quali nega l'affiliazione, ne commina l'esclusione e dei candidati all'affiliazione che ritirano la richiesta di affiliazione e degli affiliati dimissionari. ⁶ Ogni affiliato che attesta nella dichiarazione di conferma dati una situazione contraria alla verità, potrà essere sanzionato dal Comitato direttivo OAD FCT con una pena convenzionale non inferiore ai Fr. 1'000.00 (mille).
Art. 10 Mancata presentazione della documentazione	Nel caso di presentazione incompleta della documentazione di cui al precedente art. 9, al richiedente viene fissato un termine di 30 giorni per completarla. Se tale termine trascorre senza che la documentazione sia completata, l'affiliazione è rifiutata.
Art. 11 Modifica della struttura interna dei membri	¹ L'affiliato che intende inserire nella propria struttura un nuovo responsabile o un collaboratore LRD deve inviare al Comitato Direttivo una segnalazione di modifica della struttura interna nella quale chiede che il Comitato Direttivo autorizzi tale inserimento ed alla quale allegghi tutti i documenti personali previsti nel modulo modifica della struttura, parte integrante del presente ROAD ed annesso quale allegato B. Il nuovo collaboratore LRD di principio non può iniziare la sua attività prima che il suo inserimento nella struttura dell'affiliato sia approvata dal Comitato Direttivo. ² Ogni modifica delle struttura interna dell'affiliato dovrà essere annunciata in ogni caso, al più tardi, con la conferma annuale dei dati.

	³ Il Comitato Direttivo potrà comminare una sanzione pecuniaria non inferiore ai Fr. 1'000.00 all'affiliato che ha violato le disposizioni contenute nei precedenti capoversi o che ha attestato nella dichiarazione di conferma dei dati una situazione non corrispondente alla realtà.
Art. 12 Diritto di accesso agli atti	Con la sottoscrizione e presentazione della richiesta di affiliazione il candidato conferisce al Comitato Direttivo ed al Tribunale Arbitrale dell'OAD FCT il diritto di accedere agli atti che lo riguardano.
Art. 13 Registro	¹ Gli affiliati sono iscritti ad un registro tenuto secondo le modalità dell'art. 7 degli statuti OAD FCT. ² L'OAD FCT inoltra il registro alla FINMA secondo le modalità da essa stabilite.
Art. 14 Rilascio di attestazioni da parte dell'OAD FCT	Attestazioni di affiliazione vengono rilasciate unicamente dietro richiesta scritta dell'affiliato a sue spese.
	CAPITOLO 3 Obblighi generali dell'affiliato
Art. 15 Doveri degli affiliati	¹ L'affiliato deve rispettare e dare seguito a: a) la LRD; b) le norme di diritto penale, in particolare gli articoli 260 ter cpv. 1, 260quinquies cpv. 1, 305bis e 305ter del Codice Penale Svizzero, in seguito CPS; c) gli Statuti dell'OAD FCT; d) i regolamenti dell'OAD FCT; e) le direttive, le circolari e le altre disposizioni emanate dall'OAD FCT; f) le richieste del Comitato Direttivo o dei suoi delegati; ² L'affiliato si impegna inoltre a far sì che gli operatori finanziari con sede all'estero che sono in qualche modo ad esso collegati e svolgono attività rilevanti ai fini della LRD, non agiscano in modo da aggirare o comunque contravvenire alle disposizioni svizzere e locali contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario. ³ L'affiliato che possiede succursali all'estero, oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le succursali o filiali dovranno inoltre rispettare le normative antiriciclaggio del loro paese di residenza operativa.
Art. 16 Obblighi di diligenza	¹ L'affiliato deve rispettare gli obblighi di diligenza di cui alla sezione 1 del capitolo 2 della LRD che, in particolare, riguardano: a) L'identificazione della controparte (art. 3 LRD); b) L'accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 4 LRD) e/o del detentore del

	<p>controllo;</p> <p>c) Il rinnovo dell'identificazione della controparte e/o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e/o del detentore del controllo;</p> <p>d) La sorveglianza delle transazioni d'affari;</p> <p>e) L'obbligo speciale di chiarimento (art 6 LRD);</p> <p>f) l'obbligo di allestire e conservare i documenti (art. 7 LRD);</p> <p>g) I provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD);</p> <p>h) L'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD).</p> <p>² L'affiliato si assicura che i rischi legati allo sviluppo di nuovi prodotti o pratiche commerciali o derivanti dall'uso di nuove tecnologie o di sviluppi tecnologici per nuovi prodotti o prodotti esistenti vengano valutati in precedenza e se nel caso, vengano identificati, limitati e controllati in modo adeguato nell'ambito della gestione dei rischi.</p>
	<p>CAPITOLO 4</p> <p>Obblighi di identificazione</p>
<p>Art. 17 Identificazione della controparte ed esigenze particolari all'apertura della relazione d'affari</p>	<p>¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari l'intermediario finanziario verifica l'identità della controparte.</p> <p>² In caso di trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento la controparte ordinante deve sempre essere identificata.</p> <p>³ L'autorizzazione all'avvio di una relazione d'affari a rischio accresciuto, così come definita nell'art. 41 e 42 del presente regolamento, deve essere approvata dal responsabile LRD, che è inoltre il responsabile della sua sorveglianza. Il responsabile LRD deve essere un membro del Consiglio di Amministrazione, della direzione o il/uno dei titolare/i, nel caso di aziende personali, dell'affiliato.</p> <p>⁴ Se la controparte è una persona giuridica l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone oltre a quella della società.</p>
<p>Art. 18 Eccezioni all'obbligo di identificazione della controparte, dell'AED e del detentore del controllo</p>	<p>¹ Nelle operazioni per contanti inferiori ai 25'000 franchi la controparte, l'AED o il detentore del controllo non deve essere identificata.</p> <p>² Nelle operazioni di cambio inferiori a 5'000 franchi la controparte non deve essere identificata.</p> <p>³ Non necessitano di identificazione le persone giuridiche quotate in borsa. In questo caso i motivi della mancata identificazione andranno specificati nel dossier.</p> <p>⁴ L'affiliato non deve procedere all'identificazione del detentore del controllo di società operative nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorità; b) banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita nonché istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera; c) banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla

	<p>vita con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte ad una sorveglianza equivalente al diritto svizzero;</p> <p>d) altri intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposti a una sorveglianza prudenziale e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;</p> <p>e) società semplici.</p> <p>⁵ Se in una relazione d'affari con i soci di una società semplice, i soci stessi sono gli aventi economicamente diritto, non è necessario richiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto se la società semplice persegue lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propone un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, è composta da più di quattro soci e non intrattiene alcun contatto con Paesi che presentano rischi superiori.</p>
<p>Art. 19 Metodo di identificazione della controparte</p>	<p>Per l'identificazione della controparte vanno raccolte le seguenti informazioni:</p> <p>a) dati anagrafici con fotocopia del documento di identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione;</p> <p>b) recapiti postali e telefonici della controparte.</p>
<p>Art. 20 Avente economicamen te diritto</p>	<p>¹ Avente economicamente diritto può solo essere una persona fisica oppure il o i detentori del controllo di una persona giuridica che esercita un'attività industriale o commerciale o di servizi.</p> <p>² I Trust e le altre entità giuridiche senza avente economicamente diritto vanno identificate sulla base dei disposti dell'art. 34 ROAD.</p>
<p>Art. 21 Accertamento dell'avente economicamen te diritto</p>	<p>¹ L'affiliato deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta (formulario A) indicante l'avente economicamente diritto, se:</p> <p>a) la controparte non è identica all'avente economicamente diritto oppure esiste un dubbio in merito;</p> <p>b) la controparte è una società di sede;</p> <p>c) la relazione d'affari implica un'operazione di cassa importante ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LRD.</p> <p>² Non è necessario richiedere la dichiarazione scritta di cui al cpv. 1 del presente articolo se la controparte è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD o un intermediario finanziario estero la cui attività è prevista nell'art. 2 cpv. 2 LRD e che è sottoposto ad una vigilanza e regolamentazione equivalente. La FINMA potrà emanare, in caso di abusi, una lista di singoli intermediari finanziari o di Paesi per i quali la presente regolamentazione non è applicabile.</p> <p>³ Qualora la controparte sia rappresentata giuridicamente dall'affiliato stesso (o da suoi collaboratori) non va compilato il formulario A.</p>

	<p>⁴ In caso di trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento, l'intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto.</p>
<p>Art. 22 Documenti per l'identificazione della controparte e dell'AED</p>	<p>¹ Per l'identificazione di una persona fisica sono probanti il passaporto oppure la carta d'identità, o eventualmente altri documenti riconosciuti dalla FINMA, purché non siano scaduti.</p> <p>² Se una relazione di affari è stabilita per corrispondenza, l'affiliato verifica l'identità della controparte domandando attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo equivalente la conferma delle informazioni richieste e una copia autenticata del passaporto o della carta di identità. Esige inoltre una firma legalizzata o un attestato dell'autenticità della firma della controparte. Può essere presentato anche un attestato di un'ambasciata o di un consolato svizzeri. L'affiliato procede ad una nuova identificazione della controparte se questa si presenta di persona.</p> <p>³ L'identità delle persone giuridiche è stabilita sulla base dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente.</p> <p>⁴ L'identità delle persone giuridiche non iscritte a registro di commercio è stabilita sulla base degli statuti o di un documento equivalente (atto di fondazione certificato da un notaio, ultimo rapporto di revisione).</p> <p>⁵ Se la controparte non dispone di documenti di identificazione ai sensi del presente regolamento, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.</p>
<p>Art. 23 Validità dei documenti</p>	<p>¹ I documenti presentati ai fini dell'identificazione di persone giuridiche devono attestare lo stato attuale della società.</p> <p>² Tali documenti possono essere raccolti dall'affiliato anche in forma elettronica nel rispetto delle indicazioni della FINMA.</p>
<p>Art. 24 Profilo del cliente Nelle relazioni d'affari continue</p>	<p>L'affiliato è obbligato ad allestire per ogni AED un profilo del cliente che contenga perlomeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati anagrafici con fotocopia di un documento di identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione; b) recapiti postali e telefonici; c) descrizione dell'attività professionale del cliente; d) sede dell'attività e se necessaria documentazione comprovante l'esistenza dell'attività; e) informazioni dettagliate circa l'origine dei fondi messi a disposizione, sulla capacità finanziaria e sulla sua capacità reddituale; le informazioni raccolte vanno per quanto possibile documentate.

Art. 25 Identificazione nelle relazioni per contanti e cambio	<p>Nell'ambito delle operazioni di cambio superiori a 5'000 franchi e delle operazioni di trasferimento di valori, l'identificazione della controparte, dell'AED o dei detentori del controllo avvengono in conformità alle disposizioni dell'art. 19 ROAD.</p>
Art. 26 Dubbi su operazioni di cassa	<p>L'affiliato che riscontra indizi di riciclaggio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LRD in operazioni che non raggiungono i limiti fissati dal precedente art. 18, verifica comunque l'identità della controparte.</p>
Art. 27 Rinnovo dei documenti di identificazione nelle relazioni d'affari continue	<p>¹ Nel corso delle relazione d'affari attive l'affiliato dovrà disporre, nel proprio incarto, di documenti validi necessari all'identificazione del cliente.</p> <p>² Sono ritenuti validi i documenti di identità delle persone fisiche scaduti da non oltre 5 anni.</p>
Art. 28 Indicazioni nell'ambito dei versamenti	<p>¹ Per gli ordini di bonifico, l'intermediario finanziario dell'ordinante, indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il numero di conto del beneficiario. In mancanza del numero di conto un numero di riferimento relativo alla transazione deve essere indicato. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero di identificazione come cliente o dal suo numero di identità nazionale.</p> <p>² Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera l'intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, nella misura, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e su loro richiesta alle autorità svizzere competenti nel lassi tempo di tre giorni lavorativi.</p> <p>³ L'intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all'ordinante nel traffico dei pagamenti.</p> <p>⁴ L'intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso egli procede secondo un approccio fondato sul rischio.</p> <p>⁵ Nell'ambito delle operazioni di trasferimento di denaro e valori a norma dell'art. 5 lett. c) ROAD l'affiliato deve utilizzare un sistema informatico per registrare le transazioni che gli permetta di identificare e sorvegliare le operazioni a rischio accresciuto a norma degli art. 41 e 42 ROAD.</p>
Art. 29 Mezzi elettronici di pagamento	<p>Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici (ad esempio carte prepagate) l'affiliato deve procedere all'identificazione della controparte e/o dell'AED se si avverassero cumulativamente i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il denaro depositato può essere successivamente prelevato a contanti; b) l'ammontare disponibile per supporto dati è superiore a franchi 250; c) l'ammontare per l'acquisto dei supporti dati per cliente supera i 1'500 franchi.

<p>Art. 30 Identificazione della controparte e accertamento dell'avente economicamente diritto nell'ambito di un gruppo</p>	<p>L'identificazione della controparte può essere tralasciata se è già stata operata in modo equivalente nell'ambito del gruppo a cui appartiene l'affiliato. Ciascun intermediario finanziario interessato deve disporre di una copia dei documenti serviti all'identificazione iniziale, compresa l'eventuale dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto e del detentore del controllo.</p>
<p>Art. 31 Supporto documentale delle informazioni</p>	<p>¹ Una copia dei documenti utilizzati per la verifica ed il rinnovo dell'identificazione è conservata nell'incarto.</p> <p>² Nell'ambito dell'attività di trasferimento di denaro e valori l'affiliato deve allestire la ricevuta che va consegnata al cliente e dovrà contenere anche il nome e l'indirizzo dell'affiliato.</p>
<p>Art. 32 Identificazione delle società operative</p>	<p>¹ Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa, che esercita attività operative, l'affiliato deve procedere all'identificazione dei detentori del controllo in qualità di aventi economicamente diritto che detengono almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto della società.</p> <p>² Se non esistono detentori del controllo conformemente al capoverso 1, si procederà all'identificazione delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla società in qualsiasi altro modo manifestamente riconoscibile.</p> <p>³ Se non è possibile procedere all'identificazione dei detentori del controllo conformemente ai capoversi 1 e 2 si procederà all'identificazione della persona che dirige la società.</p> <p>⁴ I capoversi 1–3 si applicano per l'avvio di una relazione d'affari nonché per le operazioni di cassa e i trasferimenti di denaro e di valori dalla Svizzera all'estero.</p> <p>⁵ L'affiliato deve chiedere alla controparte cognome, nome, data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo di domicilio del detentore del controllo.</p> <p>⁶ Se il detentore del controllo proviene da un Paese nel quale non si utilizza l'indirizzo del domicilio, l'esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota nel dossier.</p>
<p>Art. 33 Conti e depositi collettivi Forme d'investimento collettive</p>	<p>¹ Se la controparte opera attraverso conti o depositi collettivi (pooling), l'affiliato ottiene la lista completa dei singoli aventi economicamente diritto e l'impegno a segnalare immediatamente ogni modifica di tale lista.</p> <p>² Per le forme di investimento collettive o società di partecipazione con al massimo 20 aventi economicamente diritto, l'affiliato deve chiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto. Si può rinunciare a tale dichiarazione se la forma di investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa.</p> <p>³ Se la controparte è una forma d'investimento collettiva o una società di partecipazione con più di 20 investitori, l'affiliato richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a</p>

	una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Art. 34 Trust ed altre entità senza l'avente economicamente diritto	<p>¹ Nel caso di unione di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate, l'affiliato richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il fondatore effettivo; b) i trustee; c) i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe; d) i beneficiari nominativamente indicati; e) nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivise in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria; f) le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi; g) nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca. <p>² Alle società con un funzionamento analogo a unione di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.</p> <p>³ Un affiliato che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.</p>
Art. 35 Completezza dell'identificazione	Prima di effettuare delle transazioni, l'affiliato deve essere in possesso di tutti i documenti e le informazioni necessari per l'identificazione.
Art. 36 Relazioni d'affari proibite	L'affiliato non può intrattenere relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, salvo che tali banche facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una vigilanza consolidata adeguata
	CAPITOLO 5 Rinnovo dell'identificazione, accertamento dell'avente economicamente diritto e/o dei detentori del controllo e interruzione della relazione d'affari
Art. 37 Motivi di rinnovo dell'identificazione	<p>Sono motivi di dubbio che generano la necessità di procedere ad un rinnovo dell'identificazione della controparte, dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esistenza di una procura affidata ad una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte, l'AED e/o il detentore del controllo; b) la constatazione di aspetti insoliti nella relazione tra controparte e/o AED e/o detentore del controllo e l'affiliato c) il dubbio in merito all'esattezza delle indicazioni date sull'identità della controparte; d) il dubbio quanto all'identità tra controparte ed avente economicamente diritto e/o detentore del controllo; e) un apporto finanziario che sembra incompatibile con la situazione patrimoniale della

	<p>controparte o dell'avente economicamente diritto e/o del detentore del controllo;</p> <p>f) il dubbio che la controparte, l'AED e/o il detentore del controllo abbia intenzionalmente alterato o fornito informazioni erranee.</p>
<p>Art. 38 Interruzione della relazione d'affari senza comunicazione</p>	<p>¹ L'affiliato può interrompere la relazione d'affari, se la controparte rifiuta di rinnovare l'identificazione sua, dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo senza valido motivo.</p> <p>² Se l'affiliato ha il dubbio fondato di essere stato ingannato riguardo all'identificazione, deve interrompere la relazione d'affari.</p> <p>³ L'affiliato non può interrompere la relazione d'affari né autorizzare il ritiro di importanti somme allorché esistono degli indizi concreti dell'imminenza di misure di sicurezza da parte di una autorità.</p> <p>⁴ Se l'affiliato pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in un forme tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (<i>paper trail</i>).</p>
<p>Art. 39 Interruzione della relazione d'affari e obbligo di comunicazione</p>	<p>L'affiliato decide se intende proseguire la relazione d'affari se:</p> <p>a) in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, entro 20 giorni lavorativi l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non lo informa, 2. lo informa che la segnalazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale, 3. lo informa che la segnalazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ma non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi dal momento della comunicazione. <p>b) in seguito ad una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure</p> <p>c) in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP), l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua segnalazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale.</p>
<p>Art. 40 Restituzione dei beni</p>	<p>L'affiliato che interrompa la relazione d'affari ai sensi del precedente art. 39 può restituire i valori patrimoniali unicamente in maniera tale da permettere alle autorità inquirenti di poter seguire la traccia dei valori riconsegnati (<i>paper trail</i>). Egli dovrà inoltre astenersi dal trasferire valori al di fuori del Paese nel quale sono depositati al momento dell'interruzione della relazione d'affari.</p>

<p>Obbligo speciale di chiarimento nelle operazioni di trasferimento di denaro e valori (Money Transfer)</p>	<p>³ I trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento, sono considerati come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato e sono sottoposti all'obbligo speciale di chiarimento dell'art. 6 LRD, quando una o più transazioni, che sembrano legate tra di loro, raggiungono o superano l'importo di 5'000 franchi.</p> <p>⁴ Se si presenta un altro caso previsto dall'art. 6 LRD o dai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo, l'affiliato deve operare il chiarimento speciale anche se la somma fissata nel cpv. 3 non è raggiunta.</p>
<p>Art. 42 Analisi dei rischi e criteri di rischio</p>	<p>¹ Il responsabile LRD svolge, tenendo conto del settore di attività e del tipo di relazioni d'affari gestite, un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando i criteri di rischio elencati al capoverso 2 del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione o la direzione generale approva l'analisi e la aggiorna periodicamente.</p> <p>² In funzione dell'attività commerciale dell'affiliato entrano in considerazione i criteri seguenti per definire una relazione d'affari a rischio accresciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sede o il domicilio della controparte e/o dell'AED e/o del detentore del controllo oppure la loro nazionalità; b) il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte e/o dell'AED e/o del detentore del controllo; c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'AED e/o del detentore del controllo; d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati o movimentati; f) il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti; g) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede; h) le relazioni per le quali si è effettuata una comunicazione al MROS.
<p>Art. 43 Modalità del chiarimento speciale</p>	<p>¹ Chiarimento speciale sulla relazione d'affari:</p> <p>La relazione che è da ritenersi a rischio accresciuto deve essere monitorata. Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, il responsabile LRD deve verificare la relazione. Di tale verifica deve tenere breve resoconto scritto.</p> <p>² Chiarimento speciale sulle singole transazioni:</p> <p>Nell'ambito delle transazioni l'affiliato deve chiarire con l'AED (o con la controparte e/o il detentore del controllo) le circostanze economiche e il loro scopo. Di tali chiarimenti l'affiliato deve tenere un resoconto scritto.</p> <p>³ Nell'ambito del trasferimento di valori l'affiliato esige dalla controparte ordinante il nome, cognome e l'indirizzo del destinatario.</p>
<p>Art. 44 Informazioni in caso di chiarimento speciale</p>	<p>Se si rende necessario un chiarimento speciale sulle transazioni l'affiliato ottiene le informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) data, scopo e genere della transazione;

	<p>b) ammontare, divisa, impiego e origine dei valori patrimoniali movimentati e loro plausibilità;</p> <p>c) relazione bancaria (incl. numero di conto) e/o numero di carta di credito</p>
	<p>CAPITOLO 7</p> <p>Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza</p>
<p>Art. 45 Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza</p>	<p>¹ Per l'identificazione della controparte, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto e/o del detentore del controllo, per il rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e per l'effettuazione dei chiarimenti speciali, l'affiliato può ricorrere a un altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro.</p> <p>² Per l'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1 l'affiliato può ricorrere ad un terzo mediante accordo scritto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sceglie diligentemente il terzo; b. istruisce il terzo sui suoi compiti; c. controlla l'adempimento degli obblighi da parte del terzo.
<p>Art. 46 Modalità</p>	<p>¹ L'affiliato rimane in ogni caso personalmente responsabile dell'adempimento dei compiti affidati.</p> <p>² Egli deve allegare ai suoi atti una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento degli obblighi di diligenza.</p> <p>³ La subdelega è esclusa.</p>
	<p>CAPITOLO 8</p> <p>Allestimento e conservazione dei documenti</p>
<p>Art. 47 Obbligo di allestire i documenti</p>	<p>¹ L'affiliato allestisce i documenti ed i giustificativi in modo che le autorità preposte possano in ogni momento farsi un'idea oggettiva sulle transazioni effettuate.</p> <p>² I documenti ed i giustificativi sono tenuti in modo da poter dar seguito con rapidità alle richieste di informazioni da parte dell'autorità inquirente.</p> <p>³ I documenti devono permettere la ricostruzione delle singole transazioni.</p>
<p>Art. 48 Documenti da conservare</p>	<p>¹ Sono da conservare, anche in caso di trasferimento a terzi della relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le copie dei documenti utilizzati per la verifica dell'identità delle controparti, degli aventi economicamente diritto o dei detentori del controllo sia al momento in cui le relazioni sono state aperte, sia in seguito in caso di rinnovo dell'identificazione; b) i formulari A di cui al precedente art. 21;

	<p>c) i rapporti allestiti per soddisfare gli obblighi speciali di chiarimento secondo l'art. 6 LRD e gli art. 41 e seguenti del presente Regolamento;</p> <p>d) le prove delle transazioni effettuate;</p> <p>e) le copie delle comunicazioni secondo l'art. 9 cpv. 1 LRD;</p> <p>f) una lista dei mandati chiusi o ceduti a terzi.</p> <p>² I documenti sono custoditi in un luogo sicuro in Svizzera ed immediatamente accessibile.</p> <p>³ I documenti inerenti una determinata transazione sono da conservare per un periodo di dieci anni contati a partire dalla data di esecuzione della stessa. In caso di interruzione della relazione d'affari, i documenti relativi all'identificazione o le loro copie devono essere conservati per dieci anni dopo l'interruzione.</p> <p>⁴ La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli art. 9 e 10 dell'ordinanza sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l'affiliato deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti.</p>
	<p>CAPITOLO 9</p> <p>Obblighi in caso di sospetto riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</p>
<p>Art. 49 Obbligo di comunicare</p>	<p>¹ L'affiliato che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari sono stati utilizzati per un reato ai sensi dell'art. 9 LRD, informa l'Ufficio federale di comunicazione (MROS)</p> <p>² L'affiliato che interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto ai sensi dell'art. 9 LRD informa l'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</p>
<p>Art. 50 Forma della comunicazione</p>	<p>¹ La comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD è fatta in forma scritta, via fax oppure per posta A. Può essere utilizzato l'apposito modulo preparato dall'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</p> <p>² Nella comunicazione l'affiliato indica anche le generalità della persona responsabile della stessa e del suo sostituto e ne assicura la reperibilità nell'orario normale di lavoro.</p> <p>³ L'affiliato che si avvale del diritto di comunicazione ex art. 305 ter CPS deve effettuare tale segnalazione al MROS.</p>
<p>Art. 51 Esecuzione di ordini dei clienti in caso di comunicazione</p>	<p>L'affiliato esegue gli ordini dei clienti ai sensi dell'art. 9a LRD solo in una forma tale da consentire di seguire una traccia della transazione (paper trail).</p>
<p>Art. 52 Blocco degli averi</p>	<p>¹ L'affiliato procede al blocco degli averi sui quali ha facoltà di disporre e che sono in relazione alla comunicazione effettuata non appena il MROS gli notifica di aver trasmesso il dossier ad una autorità di perseguimento penale.</p> <p>² L'affiliato procede ad un blocco immediato dei beni in relazione a comunicazioni effettuate sulla base delle informazioni dell'art. 9 cpv. 1 lett. c) LRD.</p>

	<p>³ Il blocco va mantenuto fino a ricezione di una decisione dell'autorità di perseguimento penale competente ma al più tardi durante 5 giorni lavorativi a partire dal momento nel quale il MROS l'ha informato dell'avvenuta notifica all'autorità di perseguimento penale.</p>
<p>Art. 53 Comunicazione all'OAD FCT</p>	<p>Gli affiliati dovranno inviare all'OAD FCT una copia della comunicazione e dei relativi allegati inviati al MROS.</p>
	<p style="text-align: center;">CAPITOLO 10 Obblighi particolari</p>
<p>Art. 54 Partecipazione ai seminari</p>	<p>¹ Gli affiliati partecipano ai seminari organizzati dall'OAD FCT, secondo le disposizioni previste nella direttiva sulla formazione e informazione, leggono e prendono conoscenza dei contenuti della documentazione allestita dall'OAD FCT e dalle autorità competenti.</p> <p>² Gli affiliati rispettano la Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua emanata dal Comitato Direttivo ed approvata dalla FINMA.</p> <p>³ Il non rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti capoversi implica l'apertura di una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 32 Statuti e dell'art. 56 del presente regolamento.</p>
<p>Art. 55 Principio della vigilanza¹</p>	<p>L'intermediario finanziario affiliato all'OAD FCT sottostà per la sua attività soggetta a vigilanza secondo le modalità previste nel regolamento di sorveglianza.</p>
	<p style="text-align: center;">CAPITOLO 11 Sanzioni</p>
<p>Art. 56 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi</p>	<p>¹ In conformità agli art. 23 e 32 degli Statuti, il Comitato Direttivo può decidere le seguenti sanzioni a carico degli affiliati che hanno violato le norme degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle altre disposizioni emanate dall'OAD FCT.</p> <p>² Le sanzioni consistono in ammonimenti per i casi più lievi, in sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo è di franchi 100'000.00 e nell'esclusione dall'OAD FCT nei casi più gravi.</p> <p>³ Il Comitato Direttivo avrà la facoltà di determinare l'importo della sanzione pecuniaria in funzione della gravità della violazione riscontrata, ma comunque sempre nel limite stabilito al precedente capoverso 2.</p> <p>⁴ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dall'OAD FCT dell'affiliato che si sia reso responsabile di violazioni ripetute o che non abbia ottemperato alle ingiunzioni del Comitato Direttivo. Esso può comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'esclusione o in aggiunta all'esclusione.</p>

¹ L'art. 55 ROAD non è ancora stato formalmente approvato dalla FINMA in attesa dell'approvazione del nuovo concetto di controllo

⁵ Il Comitato Direttivo è tenuto a deliberare l'esclusione dall'OAD FCT dell'affiliato che abbia violato intenzionalmente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 della LRD ed a comminargli inoltre una sanzione pecuniaria. Quando più persone svolgono attività rilevanti ai sensi della LRD nell'ambito della struttura dell'affiliato che si è reso colpevole di un'infrazione suscettibile di essere sanzionata con l'esclusione, il Comitato Direttivo, anziché deliberare l'esclusione dell'affiliato, può chiedergli di escludere dalla struttura la persona o le persone che hanno commesso tale infrazione. Il provvedimento dovrà riguardare tanto gli autori diretti dell'infrazione quanto le altre persone che vi hanno contribuito intenzionalmente o per omissione.

⁶ Il Comitato Direttivo comunica alla FINMA tutti i casi di infrazione per i quali ha comminato una sanzione pecuniaria o l'esclusione a carico di un affiliato ad eccezione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di formazione, non appena le relative decisioni saranno cresciute in giudicato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016 ed è stato approvato dalla FINMA il 23 ottobre 2015. Annulla e sostituisce il ROAD versione 2015, la direttiva sull'identificazione della clientela e sull'obbligo di chiarimento speciale ex art. 6 LRD e la direttiva indizi sul riciclaggio di denaro.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola

Luca Confalonieri

Presidente

Segretario del Comitato